



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**- R O M A -**

**DIRETTO ERNESTO**

---

***CONTRO***

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ed altri**

**FOLIARIO ATTI**

---

1. Originale del ricorso e procura a margine ;
2. Stralcio della graduatoria di merito nazionale per l'a.a. 2014/2015, relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
3. Stralcio del provvedimento con cui è stata predisposta la prova di ammissione ed individuati i 60 quesiti, posto in essere dal M.I.U.R. avvalendosi di Cambridge per la relativa formulazione e della Commissione di esperti per la validazione e, in particolare, i quesiti nn. 26, 27, 29, 32, 36,;
4. Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. del 7 marzo 2014 n. 55, concernente le *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"*;
5. Decreto n. 315 del 07/02/2014 a firma del Rettore Dell'università Degli Studi Di Napoli Federico II, ai sensi del D.M. n.85/2014, con cui è stato bandito il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria;
6. Decreto Ministeriale del 10 Marzo 2014 n. 220 rubricato *"Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014-2015"*;
7. Stralcio della prova di accesso del ricorrente relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, in particolare i quesiti n. 26, 27, 29, 32, 36,;
8. Relazione tecnica del Dott. Caterino Alfonso;
9. Stralcio della graduatoria di merito nazionale per l'a.a. 2014/2015, recante la posizione del ricorrente, relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, dalla quale si evince che altri candidati si sono immatricolati con un punteggio pari a 33.40 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e punti 35.70 presso la facoltà Federico II di Napoli.

  
Avv. Elena del Prete

La sottoscritta Avv. Elena del Prete si impegna ad inoltrare via  
PEC LA COPIA DIGITALE DEL RICORSO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE  
INDICATA A FOLIOARIO

RD 11/11/14

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO

- ROMA -

Ricorre il Sig. **DIRETTO** Ernesto, nato a Napoli il 17/08/1994 e residente in Gricignano di Aversa (CE) in via Simonelli n. 7, C.F.: DRTRST94M17F839N, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Elena del Prete, C.F.: DLPLNE78S54B963M, FAX: 081.812.29.94, PEC: [elena.delprete@avvocatismcv.it](mailto:elena.delprete@avvocatismcv.it), con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Flaminia n. 189 presso la Segreteria del T.A.R. Lazio di Roma per l'annullamento, previa sospensione e misura cautelare urgente di : A) Provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito nazionale per l'a.a. 2014-15 relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> il giorno 12/05/2014, da ultimo aggiornata il 13/06/2014, con accesso riservato ai candidati, a cura del CINECA, per conto del M.I.U.R., nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione di graduatoria n. 15.937, non utile alla immatricolazione e quindi, non ammesso al Corso di Laurea predetto e del Provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non considera l'iscrizione di parte ricorrente ed in particolare la sua collocazione in posizione non utile per l'iscrizione presso l'Università degli

Avv. Elena del Prete

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, e desistere e ritengo il vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Vi autorizzo altresì ad avvalervi dei dati sensibili forniti al fine della tutela ritenuta migliore delle mie ragioni.

Eleggo domicilio presso di Voi in Roma, Via Flaminia n.189 c/o Segreteria T.A.R. Lazio di Roma, delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Dichiaro di aver ricevuto idonea informazione sul trattamento dei dati sensibili e di prestare il relativo consenso al loro utilizzo ex d.lgs 196/03.

*Luigi Di Pietro*

*Al:*

*A. EL del Prete*

Studi Di Napoli "Federico II" quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; **B)** Provvedimento, ignoto al ricorrente, del M.I.U.R. pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> il 22/04/2014, recante i risultati delle prove, da cui asseritamente è emerso che, in riferimento ai test di ammissione, il ricorrente ha conseguito punti 30.00, collocandosi ad oggi in posizione 15.937, non utile ai fini dell'accesso alle Università prescelte, nonché dei successivi scorrimenti; **C)** tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizione utile per l'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso gli Atenei/Università prescelti ed in particolare presso l'Università Degli Studi Di Napoli "Federico II", quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; ; **D)** *qua tenus opus e in parte qua* Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. del 7 marzo 2014 n. 55, concernente le *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"*; **E)** Decreto n. **2014/315 del 07/02/2014** il Rettore della Università degli Studi di Napoli "Federico II", con cui, ai sensi del D.M. n.85/2014, è stato bandito il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria al quale il ricorrente ha regolarmente partecipato; **F)** Verbali della Commissione d'esame preposta alla validazione dei quesiti delle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e



Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei Verbali della Commissione d'esame nominata presso l'Ateneo/Università degli Studi di Napoli "Federico II" ove il ricorrente ha svolto la prova di ammissione e/o dei Verbali delle Sottocommissioni d'aula; **G)** Documentazione inerente la prova di ammissione distribuita al ricorrente/candidati e predisposta, su incarico del M.I.U.R., dal Consorzio Interuniversitario "CINECA", nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; **H)** Provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i 60 Quesiti, posto in essere dal M.I.U.R. avvalendosi di Cambridge per la relativa formulazione e della Commissione di esperti per la validazione e, in particolare, dei quesiti nn. 26, 27, 29, 32, 36, in quanto erroneamente posti per la parte in cui pregiudicano la collocazione in posizione utile del ricorrente; **L)** *qua tenus opus e in parte qua*, il D.M. 10 Marzo 2014 n. 220 rubricato "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014-2015", con il quale è stato fissato, per l'a.a. 2014/15, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartito fra diverse Università, nella parte in cui limita l'istruttoria e la capienza dei posti con un numero inferiore rispetto alle effettive potenzialità non avendo in considerazione i posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti ed in particolare la

previsione per la Università degli Studi di Napoli "Federico II", non ammettendo in sovrannumero il ricorrente; **M)** *qua tenus opus e in parte qua* i Provvedimenti con i quali tutti gli Atenei, in cui è stato attivato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a, sottostimano il contingente necessario; **N)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

**O)** nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente sia al riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo alle domande errate che ad essere ammesso/iscritto al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso la Università degli Studi di Napoli "Federico II".


#### **FATTO**

In data 05.02.2014 il M.I.U.R. con Decreto Ministeriale n. 85 ( G.U. del 7 marzo 2014 n. 55), pubblicava il bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/ 2015 concernente le : *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"*.

Successivamente con Decreto n. 2014/315 del 07/02/2014 il Rettore della Università degli Studi di Napoli "Federico II", ai sensi del D.M. n.85/2014, bandiva il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.



In possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando, il ricorrente, presentava regolare istanza di partecipazione nella quale esprimeva la preferenza per i seguenti Atenei con le seguenti priorità : **1a scelta:** *Medicina Napoli "Federico II"; 2a:* *Medicina Napoli Seconda Università (sede di Napoli e sede di Caserta); 3a:* *Medicina Salerno; 4a:* *Medicina Chieti; 5a:* *Medicina Siena; 6a:* *Medicina Firenze; 7a:* *Medicina Pisa; 8a:* *Medicina Trieste; 9a:* *Medicina Verona; 10a:* *Medicina Catanzaro; 11a:* *Medicina L'Aquila; 12a:* *Medicina Roma "Tor Vergata"; 13a:* *Odontoiatria Napoli "Federico II"; 14a:* *Odontoiatria Napoli Seconda Università.*

L'art. 10 del predetto D.M. n. 85/2014, come trasfuso nel relativo Bando-D.R.n. 2014/315 del 07/02/2014 della Federico II, prevede che : " per la  valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: - 1,5 punti per ogni risposta esatta; - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; - 0 punti per ogni risposta non data", all'art. 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)" ed ancora: " La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano **cinque** opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

*quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica".*

In data 08/04/2014 veniva svolta la prova di accesso, nel corso della quale, quale situazione che ha maggiormente compromesso il corretto svolgimento della prova, in uno a numerose anomalie che non consentivano di affrontare serenamente la prevista selezione (*mancato ritiro dei cellulari, confusione durante l'espletamento della prova e durante la consegna dei test, nonché l'apertura in ritardo dei plichi contenente i test da svolgere*), il ricorrente, nella lettura dei test predisposti, rilevava l'errata predisposizione dei quesiti: nessuna risposta giusta fra le cinque opzioni; formulazione sbagliata; domande e/o risposte formulate in modo ambiguo.

Ad esito delle correzioni, in data 22/04/2014, sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, l'Amministrazione resistente ha pubblicato i risultati delle prove dai cui è emerso che, in riferimento ai test di ammissione, il ricorrente ha conseguito rispettivamente punti 30.00 collocandosi ad oggi in posizione 15.938 non utile ai fini dell'accesso/immatricolazione alle Università prescelte ed in particolare per l'iscrizione presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", quale Università/Ateneo, indicata come prima scelta.

Successivamente, in data 12/05/2014 sempre sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, l'Amministrazione resistente ha





pubblicato i risultati delle prove con la pubblicazione della graduatoria nominale e in data 20/05/2014 la pubblicazione delle assegnazioni, nonché i successivi scorrimenti.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione e adozione di misura cautelare urgente, per i seguenti

### **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DI IDONEITA' VALUTATIVA DELLE DOMANDE PROPOSTE - SOMMARIETA' NELLA STRUTTURAZIONE DEI QUESITI - INIDONEO CRITERIO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 85/2014**

Al primo luogo i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione della normativa indicata in epigrafe, poiché la prova concorsuale, come effettivamente strutturata, non ha garantito una idonea verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei partecipanti, in quanto alcuni quesiti recano evidenti errori.

Orbene a norma del combinato disposto degli art. 3 e 97 Cost. vi è un preciso obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della garanzia di buona amministrazione, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Il principio di buon andamento ed imparzialità si esplicita, dunque, sia sul piano dell'organizzazione sia su quello dell'attività, diventando linea guida

dell'intera vita amministrativa, dal reclutamento del personale attraverso il meccanismo concorsuale, alla definizione delle sfere di competenza.

La giurisprudenza amministrativa prima, e il legislatore poi, hanno meglio palesato l'ampio ambito di applicazione di tale principio, non da ultimo ravvisabile nell'obbligo di compiere, in modo precipuo ed oggettivo, un esame comparativo degli interessi da valutare rispetto ai risultati, soprattutto in casi, come quello che ci occupa, di concorsi per l'accesso all'Università, ove, a sostegno della prova *in fieri*, devono necessariamente essere previste le corrette e giuste modalità che ne garantiscano l'imparzialità, che assicurino economicità e celerità di espletamento.

Ebbene, il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. n.487/94 precisa che il reclutamento del personale debba avvenire mediante selezione che accerti la professionalità/idoneità richiesta del candidato richiesta dal profilo attitudinale in questione, ed ancora, l'art. 3 del predetto D.P.R., avente ad oggetto il bando di concorso, contiene dettami in ordine al citato obbligo costituzionale di buon andamento ed imparzialità, nel senso della più corretta ed attenta predisposizione dei criteri di valutazione dei candidati, nel caso *de quo* rinvenibili nella strutturazione dei quesiti oggetto di prova. In altri termini, i quesiti non possono e non devono costituire un mero strumento di selezione numerica, bensì di sostanziale cernita dei candidati col più alto grado di competenza e professionalità, caratteristiche certo



garantite allorché le domande oggetto di prova siano effettivamente speculari alla competenza ricercata.

Tutto quanto anzi detto non si verifica se la prova, cui i candidati si sottopongono, non è strutturata in modo impeccabile, ovvero se anche un solo quesito della prova si riveli non corretto/impreciso/fuorviante/erroneo, risulterà compromessa la prova intera e il punteggio attribuito.

Nel caso di specie:

La definizione del XX secolo come "secolo breve" è di:

- A) Eric J. Hobsbawn; B) Ernesto Galli della Loggia C) Giovanni Sabbatucci  
D) Max Weber E) Michel Foucault.

La risposta ritenuta "ESATTA" dal M.I.U.R. è la "A" ovvero Eric J. Hobsbawn.

Ebbene il "secolo breve" è un saggio dello storico britannico Eric J. Hobswam e non Eric J. Hobsbawn come ritenuto dal M.I.U.R..

E' *ictu oculi* evidente che l'errore gravissimo nel cognome dello storico britannico ( "n" invece di "m"), identificando un altro e diverso cognome, ha obbligato il ricorrente a non rispondere al quesito, poiché tra le varie opzioni non ha rilevato la risposta "ESATTA", impedendo di fatto allo stesso di conseguirne il relativo punteggio pari a 1,5.

**Il quesito n. 27:**

**Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato - campo scientifico NON è corretto?**

A) Mario Capecchi – chimica; B) Enrico Fermi – fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi – astronomia; D) Rita Levi-Montalcini – neurologia; E) Camillo Golgi – istologia.

La risposta ritenuta "ESATTA" dal M.I.U.R. è la "A" ovvero Mario Capecchi - chimica.

Anche tale quesito non fornisce un'unica risposta ESATTA poiché


1. non può considerarsi "NON corretto" l'abbinamento "A" scienziato - campo scientifico / Mario Capecchi - chimica in quanto Mario Renato Capecchi, premio Nobel per la medicina nel 2007, si è infatti laureato in chimica presso il piccolo Antioch College nel 1961;
2. come, invece, può essere "NON corretto" l'abbinamento "C" Riccardo Giacconi - astronomia in quanto Riccardo Giacconi è un astrofisico;
3. ed infine può essere "NON corretto" l'abbinamento "D" Rita Levi-Montalcini - neurologia in quanto Rita Levi-Montalcini è una neurobiologa.

Stupefacente è dunque l'errata formulazione del quesito tale da ingenerare nel candidato ricorrente un dubbio più che evidente nel rispondere in maniera "ESATTA".

E' evidente dunque la gravità di suddetto errore nella formulazione del test, che non ha consentito al ricorrente di ottenere il punteggio meritato di 1,5.

**Il quesito n. 29:**

**In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?**



	<i>midollo allungato</i>	<i>ipofisi</i>	<i>cervello</i>	<i>cervelletto</i>
1	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone FSH	coordini equilibrio	controlla emozioni
2	coordini equilibrio	controlla le emozioni	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH
3	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH	controlla emozioni	coordini equilibrio
4	controlla emozioni	coordini equilibrio	produce l'ormone ADH	controlla ritmo cardiaco e respirazione
5	coordini equilibrio	controlla ritmo cardiaco e respirazione	controlla emozioni	produce l'ormone FSH

A) Riga 3; B) Riga 1; C) Riga 2; D) Riga 4; E) Riga 5

La risposta ritenuta esatta dal M.I.U.R. è la "A" ovvero la "RIGA 2".

Su tale quesito si riportano le considerazioni del Biologo Prof. Caterino

Alfonso che ha redatto una relazione, che si allega, dove si evince a chiare

lettere che: *"La risposta non è corretta in quanto l'ormone ADH, cioè*

*l'ormone antidiuretico detto anche vasopressina, viene secreto dai neuroni dei*

*nuclei sopraottici e paraventricolari dell'ipotalamo (struttura nervosa situata*

*sopra l'ipofisi) e attraverso i rispettivi cilindrassi fluisce fino al lobo posteriore*

*dell'ipofisi, dove si accumula e si libera, diffondendosi nei capillari sanguigni.*

*In base a ciò si evince che l'affermazione data dal MIUR e cioè che l'ipofisi produce l'ormone ADH è sbagliata"*

Il quesito n. 32.:

Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula

fotosintetica in assenza di luce?

1. NADH;

2. FADH<sub>2</sub>;

3. NADP<sup>+</sup>

A) Tutte; B) Solo 1 e 2; C) Solo 2 e 3; D) Solo 3 e 1; E) Nessuna

La risposta ritenuta "ESATTA" dal Ministero resistente è la "A" ovvero

"TUTTE".

Su tale quesito si riportano le considerazioni del Biologo Prof. Caterino

Alfonso: *"Così come viene posta la domanda il percorso logico del candidato*

viene indirizzato al processo biochimico relativo alla fase in assenza di luce della fotosintesi, detta anche fase oscura, all'interno della quale vengono organici atomi di carbonio utilizzando ATP e NADPH, quest'ultimo prodotto nella fase luminosa, con conseguente produzione di NADP<sup>+</sup>. **Quindi in base al modo, capzioso e fuorviante, di come impostata la domanda, vedi i termini "fotosintetica" e "in assenza di luce" e in base alle risposte date come opzione dal MIUR, la risposta corretta è indubbiamente la E) nessuna**, poiché il NADH e il FADH<sub>2</sub> sono coenzimi appartenenti al metabolismo del glucosio e quindi non attinenti alla fase oscura della fotosintesi."

**Il quesito n. 36:**


**In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?**

1. Cloroplasto;      2. Mitocondrio;      3. Nucleo.

A) Solo 1 e 2 ; B) Solo 1 e 3; C) Solo 2 e 3; D) Tutti; E) Nessuno.

La risposta ritenuta "ESATTA" dal Ministero resistente è la "A" ovvero "Solo 1 e 2".

Su tale quesito, si riportano, nuovamente, le considerazioni del Biologo Prof. Caterino Alfonso: "Anche in questo caso la domanda viene posta in modo fuorviante in quanto è inserito l'avverbio "solitamente". E' vero che la sintesi proteica in una cellula eucariota può avvenire nei mitocondri e nei cloroplasti, come nel caso di una cellula vegetale, ma la sintesi proteica avviene solitamente nel citoplasma sui ribosomi. La risposta corretta,



*relativamente al modo in cui è stata posta la domanda, è la E) Nessuno dato che la presenza di "solitamente" distrae il candidato deviando il corretto e lineare processo mentale.*

*In pratica la domanda è posta per far pensare alla sintesi proteica della cellula, ma in realtà intende la sintesi proteica degli organelli"*

In altri termini è *ictu oculi* evidente che prima la predisposizione e poi la successiva correzione/validazione effettuata dal M.I.U.R. evidenziano quantomeno una distorsione nell'agere della P.A. che si riverbera praticamente in un'assegnazione di un punteggio non giusto/legittimo in quanto, a fronte di domande e/o risposte erroneamente poste dalla P.A., i candidati hanno ottenuto un punteggio, in melius o in peius, comunque

*elena* falsato, con le conseguenti ripercussioni in termini di ammissione/iscrizione.

Tanto chiarito, dunque, è poi agevole rilevare che laddove al ricorrente, che ha riportato un punteggio di 30.00, fossero stati riconosciuti il/i seguente/i punteggio/i aggiuntivo/i: (punti 1,50 per il quesito n. 26, per il quale il ricorrente non ha fornito alcuna risposta non essendo la stessa presente tra le alternative; punti 1,50 per il quesito n. 27, per il quale il ricorrente, non essendo presente tra le alternative possibili alcuna corretta, è stato deviato ed influenzato illegittimamente nella risposta; punti 1,50, per il quesito n. 29 laddove il ricorrente non ha fornito alcuna risposta non essendo la stessa presente tra le alternative, punti 1,90 per il quesito n. 32, per il quale il

ricorrente non essendo presente tra le alternative possibili alcuna corretta è stato deviato ed influenzato illegittimamente nella risposta (compresa la decurtazione di punti 0,40 dovuta all'asserito errore); **punti 1,90 per il quesito n. 36**, per il quale al ricorrente, seppure abbia risposto correttamente, non è stato attribuito il relativo punteggio a causa dell'erronea predisposizione e conseguente correzione/validazione dell'Amministrazione resistente (compresa la decurtazione di punti 0,40 dovuta all'asserito errore), lo stesso avrebbe conseguito, o avrebbe potuto conseguire, ulteriori 8,30 punti, con un punteggio complessivo pari a 38,30 (30,00 + 8,30).

Ebbene tale punteggio legittimo gli avrebbe consentito non solo di accedere/iscriversi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ma, addirittura avrebbe consentito l'iscrizione presso il primo Ateneo/Università scelto, ovvero la Università degli Studi di Napoli "Federico II" laddove altri candidati, come si evince dalla graduatoria nazionale impugnata, si sono immatricolati con un punteggio uguale e addirittura nettamente inferiore, (il sig. Albanese Andrea si è immatricolato con un punteggio pari a 35,70) o anche alla S.U.N. - Seconda Università degli studi di Napoli, laddove il Sig. Di Guglielmo Gino si è immatricolato con un punteggio pari a 33,40

Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che : "il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento di questo Consiglio secondo cui, nella





*tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell'annullamento del quesito (sul punto -ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010); Considerato che, in base alle allegazioni di parte appellante emerge che, laddove l'amministrazione avesse correttamente proceduto ad annullare il quesito n. 45, l'appellante avrebbe con ogni probabilità conseguito il titolo all'iscrizione; Considerato che, quindi, l'appello cautelare deve essere accolto riconoscendo all'appellante il titolo ad ottenere l'iscrizione al corso di laurea con riserva dell'esito del merito del ricorso"*

*(Consiglio di Stato n.973/2014 e n.974/2014 del 5 marzo 2014).*

*Avv. segue che è evidente l'interesse del ricorrente, a fronte di una illegittimità dei provvedimenti impugnati, rectius del modus operandi posto in essere dalla P.A., al riconoscimento del punteggio relativo alle domande erroneamente predisposte dal M.I.U.R., e/o erroneamente sottrattogli e/o non riconosciuto, nonché, in subordine, l'interesse alla decurtazione del punteggio, delle predette domande errate, nei confronti di tutti i candidati che hanno erroneamente risposto, con la conseguente possibilità, per lo stesso, di scalare la graduatoria nazionale ed immatricolarsi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso in particolare presso l'Università degli Studi Di Napoli "Federico II".*

\*\*\*\*\*

In via subordinata e fermo restando l'interesse principale del ricorrente alla ammissione/iscrizione al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia, si evidenzia l'interesse strumentale, in caso di rigetto delle precedenti impugnazioni, all'annullamento dell'intera procedura poiché illegittima per i seguenti motivi

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO- VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per evidente violazione delle garanzie di anonimato nelle prove pubbliche di selezione.

Ed invero durante l'espletamento della prova i Commissari e/o Responsabili d'aula hanno dato istruzioni di compilare la scheda anagrafica ed inserirla in una busta aperta lasciando però sui banchi un foglio con tutti i dati anagrafici.

La conseguenza è stata la facile possibilità di poter, a chiunque ne avesse interesse, associare una determinata busta al nome del candidato essendo presente sul foglio anagrafica tanto il nome quanto il codice di abbinamento, in evidente violazione del principio cardine secondo il quale la correzione degli elaborati deve avvenire nel più stretto anonimato e ai fini di una *par condicio* dei ricorrenti e di imparzialità dell'Amministrazione.



Sul punto la più autorevole giurisprudenza ha chiarito che : *"la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè " senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli". ( cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010)....In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall'ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore " non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza."*

E' evidente, dunque, che la mancata collocazione utile del ricorrente in graduatoria per l'accesso al Corso di Laurea predetto è illegittima poiché la prova è stata gestita in spregio alle garanzie di anonimato conseguendone il diritto del ricorrente all'immatricolazione, anche in sovrannumero, così come disposto in casi analoghi su richiamati.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 e ART. 13 DEL D.P.R. 09/05/1994 N. 487 - IMPARZIALITA' E TRASPARENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3, 4 e 5 DEL D.LGS.VO n.**

**165/2001 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E UGUAGLIANZA - ERRONEITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA -**

Sotto altro profilo l'intera prova preselettiva è viziata, per violazione della normativa indicata in epigrafe, per diversi aspetti.

In *primis* la prova si è svolta nella più totale assenza di ordine, stante il mancato ritiro dei cellulari, la confusione durante l'espletamento della prova e durante la consegna dei test, con sottrazione non solo di tempo ad una necessaria revisione delle risposte, ma anche di completamento delle stesse.

In secondo luogo il ricorrente è entrato nella sede di esame in orario differente rispetto a quello di altre e diverse regioni e le prove hanno avuto inizio a distanza di ore, con tutte le connesse problematiche del caso, in termini di violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Basti pensare che, a causa del differente e differito/traslato ritardo nella diffusione delle domande presso le sedi di concorso, si può senza dubbio presumere, con alto grado di verosimiglianza, se non di certezza, che in un lasso temporale tanto ampio si sia verificata una fuga di notizie.

Infatti, se intercorrono tempi lunghi non è possibile garantire a tutti la segretezza, compresa la possibilità che qualcuno possa, personalmente o per altra persona, trarre ingiusto vantaggio dal ritardo tra l'acquisizione di una determinata conoscenza e l'uso corretto di quella conoscenza.



Noto è a tutti la grave irregolarità avutasi nello svolgimento della prova di ammissione nella sede di Bari ove si è verificata addirittura la manomissione dei plichi, con conseguente esposto alla Procura della Repubblica.

Irregolarità, dunque, assolutamente gravi che avendo inficiato la fase concorsuale *de qua* comportano la illegittimità della stessa prova preselettiva.

Alla luce di quanto evidenziato ne consegue la illegittimità dell'operato nella P.A. con la conseguente illegittimità dei provvedimenti di esclusione/non ammissione del ricorrente.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DELLA COSTITUZIONE -**

Infine, quale profilo ulteriore si contesta la stessa formulazione delle prove, in quanto la prova preselettiva fondata sulla risoluzione di test a risposta multipla, è del tutto inadeguata ed incapace a garantire la valutazione delle reali attitudini e capacità dei candidati.

Il valore eccezionale di un istituto quale quello del numero chiuso che di fatto limita l'accesso allo studio in favore della necessità di garantire agli iscritti un adeguato livello della qualità, dovrebbe essere assicurato dalla regolarità delle operazioni concorsuali, in modo che ai concorrenti esclusi rimanga la serena convinzione di essere stati pretermessi in favore di candidati effettivamente più meritevoli.

Tutto ciò non avviene nel caso di specie.

Il mancato controllo della procedura concorsuale e l'inadeguatezza dei test per la corretta valutazione della preparazione dei candidati, rendono del tutto inefficiente l'agere della Pubblica Amministrazione nella corretta selezione tra gli aspiranti.

E' evidente che la delicatezza del tema rimane aggravata dalla circostanza che la limitazione all'accesso universitario, nella convinzione che questo garantisca una migliore didattica, se da un lato costringe i candidati a partecipare a costosi corsi di preparazione ai test d'ammissione, dall'altro comporta, giusta anche l'allarme lanciato dall'ordine dei medici circa la carenza di nuove leve, un effettivo contrasto sia con il diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione, sia con la stessa normativa europea in materia.

#### DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, in quanto al ricorrente, in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, è preclusa la possibilità di iscriversi e frequentare, quale aspirazione di vita professionale e morale, il tanto agognato Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, costringendolo ad iscriversi a corsi di laurea non congeniali alla sue attitudini ed inclinazioni.

Il danno, dunque, presenta, nella specie, entrambi i requisiti della gravità e della irreparabilità, dal momento che, solo l'accoglimento della tutela


Avv

cautelare, con la conseguente immatricolazione del ricorrente (al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ovvero, in subordine, presso uno degli altri atenei per i quali la ricorrente ha espresso la propria preferenza) potrà conservare la *res adhuc integra* sino alla definizione nel merito del ricorso.

Diversamente una decisione di merito, ancorché favorevole al ricorrente, risulterebbe *inutiliter data*, non potendo la stesso avvantaggiarsene.

### **RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA PROVVISORIA**

Nel caso di specie emergono, dai motivi di gravame, la sussistenza dei requisiti di estrema gravità ed urgenza.

 Il ricorrente, infatti, alla luce della imminente immatricolazione di coloro che, sebbene in posizioni posteriori, andranno ad occupare tutti i posti messi a disposizione dal M.I.U.R. presso i prescelti Atenei/Università, vede compromesse irrimediabilmente le possibilità per il ricorrente di accesso al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

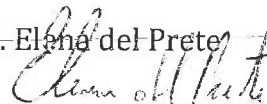
Per tali motivi, voglia, dunque, l'Ecc.mo Presidente di Codesto T.A.R. disporre, *inaudita altera parte*, in attesa della discussione in Camera di Consiglio, il provvedimento cautelare più opportuno per la tutela dell'interesse del ricorrente con la relativa iscrizione/ammissione, anche con riserva, alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", anche in

sovrannumero, ovvero, in subordine, presso una delle Facoltà per le quali il ricorrente ha espresso la propria preferenza.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda di sospensione cautelare e della misura cautelare urgente. Conseguenze di legge.

Avv. Elena del Prete



**RELATA DI NOTIFICA**

**ai sensi della legge 21/01/1994, n.53**

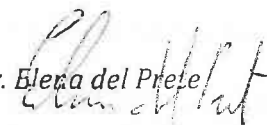
Io sottoscritto Avv. Elena del Prete, con studio in Aversa (CE) in Via Arturo Garofano n. 8, nella qualità di procuratore del Sig. **DIRETTO** Ernesto, nato a Napoli il 17/08/1994 e residente in Gricignano di Aversa (CE) in via Simonelli n. 7, C.F.: DRTRST94M17F839N, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria C.V. (CE) del 30/04/2010, ho notificato l'atto che precede, per conto dello stesso

1. Annotato al n. **70** del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 11 (cap 00186) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76399923423-4** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione Ufficio Postale di

Avv. Elena del Prete



2. Annotato al n. **71** del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Napoli, Corso Umberto I, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. **76399923422-3** come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione Ufficio Postale di

Avv. Elena del Prete





3. Annotato al n. 72 del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 11, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. 76399923421-2 come risultante dalla ricevuta postale.

Per vidimazione Ufficio Postale di

Avv. Elena del Prete

4. annotato al n. 73 del mio Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a:

CINECA, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO in persona del legale rapp.te p. t., con sede in Casalecchio di Reno, in via Magnanelli 6/3, 40033, ivi trasmettendone copia conforme a mezzo plico raccomandato n. 76399923420-1 come risultante dalla ricevuta postale

Per vidimazione Ufficio Postale di

Avv. Elena del Prete

5. annotato al n. 74 del mio Reg. Cron. e vidimato dall'Uff. Post. di Aversa (CE) a:

CECERE NICOLA, residente in Piazzetta Pirozzi n. 13, 81030 Aversa (CE) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo plico raccomandato n. 76399923419-9 come risultante dalla ricevuta postale

Per vidimazione Ufficio Postale di

Avv. Elena del Prete



7639923419-9



N. Raccomandata

7639923420-1



Posteitaliane

Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 nG - MOD. 04001 (ex-verse) - St. (a) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello.

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		
Avv. Elena del Prete			
Mittente			
Amministrativista			
Via Arturo Garofano, 8 - 81031 Aversa (Ce)			
tel. e fax 081.812.29.94			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello.

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		
Avv. Elena del Prete			
Mittente			
Amministrativista			
Via Arturo Garofano, 8 - 81031 Aversa (Ce)			
tel. e fax 081.812.29.94			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Poste 16157 Cat. 7 Spese 0,0391  
 Causale: NO 16/06/2014 16:19  
 Peso gr. 50 Tariffa 0 0,55 Affr. 0 0,55  
 Serv. Agg.: NO  
 Cod. AR: 763455991073  
 (accettazione manuale)

TASSE

Poste 16157 Cat. 7 Spese 0,0391  
 Causale: NO 16/06/2014 16:19  
 Peso gr. 50 Tariffa 0 0,55 Affr. 0 0,55  
 Serv. Agg.: NO  
 Cod. AR: 763455991068  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76399923421-2



Posteitaliane

EP0735-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 8151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.
VIA / PIAZZA		PROV.
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE		
Avv. Elena del Prete		
Amministrativista		
VIA / PIAZZA		N° CIV.
Via Arturo Garofano, 8 - 81031 Aversa (Ce)		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 16167 Sez. 7 Data 18/06/2014 18:16  
 Causale: AG  
 Peso gr. 62 Tariffa 7 8,55 Affr. 8 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76399923422-3



Posteitaliane

EP0735-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 8151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.
VIA / PIAZZA		PROV.
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE		
Avv. Elena del Prete		
Amministrativista		
VIA / PIAZZA		N° CIV.
Via Arturo Garofano, 8 - 81031 Aversa (Ce)		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 16167 Sez. 7 Data 18/06/2014 18:16  
 Causale: AG  
 Peso gr. 62 Tariffa 7 8,55 Affr. 8 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76399923423-4



Posteitaliane

EP0735-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 8151E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.
VIA / PIAZZA		PROV.
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE		
Avv. Elena del Prete		
Amministrativista		
VIA / PIAZZA		N° CIV.
Via Arturo Garofano, 8 - 81031 Aversa (Ce)		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 16167 Sez. 7 Data 18/06/2014 18:16  
 Causale: AG  
 Peso gr. 62 Tariffa 7 8,55 Affr. 8 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE